

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidita' Civile
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

Roma, 24-11-2021

Messaggio n. 4132

Allegati n.1

OGGETTO: Reddito di Libertà di cui al D.P.C.M. del 17 dicembre 2020 che definisce i criteri per la ripartizione delle risorse del "Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza", istituito dall'articolo 105-bis del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Rilascio della procedura telematica di acquisizione delle domande da parte dei Comuni. Sostituzione del modello di domanda

Con la circolare n. 166 dell'8 novembre 2021 è stata illustrata la disciplina della misura denominata Reddito di Libertà, volta a contenere i gravi effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare per quanto concerne le donne in condizione di maggiore vulnerabilità, nonché con l'obiettivo di favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà, con riguardo in particolare

all'autonomia abitativa e al percorso scolastico e formativo dei figli/delle figlie minori e sono state fornite le prime indicazioni per la presentazione della relativa domanda.

Il contributo in esame, i cui criteri di ripartizione sono stati dettati con il D.P.C.M. del 17 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 20 luglio 2021, è erogato dall'INPS previa richiesta presentata utilizzando il modello di domanda predisposto dallo stesso Istituto e allegato al presente messaggio (Allegato n. 1). Tale modello di domanda, che deve essere presentato direttamente dalla cittadina interessata o mediante un rappresentante legale o un delegato, tramite il Comune competente per residenza, sostituisce integralmente quello pubblicato con la richiamata circolare n. 166 dell'8 novembre 2021.

Come precisato nella circolare citata, la domanda deve essere corredata con l'attestazione della condizione di bisogno ordinario o la condizione di bisogno straordinaria e urgente, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D.P.C.M. del 17 dicembre 2020, rilasciata dal servizio sociale professionale di riferimento territoriale e la dichiarazione che attesta il percorso di emancipazione e autonomia intrapreso dalla donna, rilasciata dal legale rappresentante del Centro anti violenza. Il pagamento del contributo avviene in modalità centralizzata nel rispetto dei limiti di budget regionale.

Tutto ciò premesso, con il presente messaggio si comunica il rilascio della procedura dedicata all'acquisizione delle domande per il Reddito di Libertà da parte degli operatori comunali, raggiungibile sul portale www.inps.it, all'interno del servizio *online* "Prestazioni Sociali", selezionando tra i risultati il servizio "Prestazioni sociali: trasmissione domande, istruzioni e software". Il servizio, già utilizzato dai Comuni per la trasmissione delle domande di Assegno al nucleo Familiare e Maternità, è accessibile dagli operatori comunali in possesso di SPID di livello 2 o superiore o di una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Per le Strutture territoriali è disponibile la sola funzionalità di Consultazione delle domande di Reddito di Libertà all'interno dell'applicazione già esistente "*Prestazioni sociali dei comuni*", presente nel portale intranet al percorso "*Processi*" – "*Prestazioni a sostegno del reddito*" – "*Servizi*".

L'accesso avviene tramite autenticazione IDM, gli utenti già abilitati all'utilizzo della procedura "*Prestazioni sociali dei comuni*" sono automaticamente abilitati anche alla funzionalità di consultazione delle domande di Reddito di Libertà.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele

Sono presenti i seguenti allegati:

Allegato N.1

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"



per visualizzarli.